

**RELAZIONE**

---

del:	Presidente del Gruppo VI "Governance economica"
ai:	Membri della Convenzione
Oggetto:	Relazione finale del Gruppo VI "Governance economica"

---

**I INTRODUZIONE**

Il Gruppo "Governance economica" ha condotto un esame sistematico di tutte le questioni contenute nel suo mandato. Esse rientrano in tre rubriche: politiche monetarie, politiche economiche e questioni istituzionali (si veda il doc. CONV 76/02). Nel corso dei lavori, il Gruppo ha ascoltato gli interventi del sig. Duisenberg, Presidente della BCE, dei Commissari Solbes e Diamantopoulou, del sig. Akerholm, Presidente del Comitato economico e finanziario e della Professoressa Rodrigues, docente universitario e consulente del Governo portoghese.

I lavori del Gruppo si sono basati sull'aspettativa che la Convenzione convenga di elaborare un trattato fondamentale di carattere costituzionale. Il Gruppo ha pertanto esaminato eventuali elementi da includere in un siffatto trattato, pur non escludendo altre questioni che potrebbero essere meno appropriate per un trattato costituzionale o che potrebbero non richiedere alcuna modifica del trattato. Nel preparare la presente relazione, il Gruppo ha tenuto in particolare riguardo le implicazioni dell'allargamento.

\* \* \* \* \*

## **II    CONSIDERAZIONI GENERALI**

1. Il Gruppo raccomanda che gli obiettivi economici e sociali dell'Unione siano inclusi in un nuovo trattato costituzionale. Il testo del trattato costituzionale dovrebbe essere redatto in maniera snella, completa e equilibrata, sulla base degli attuali articoli 2 del TUE e 2, 3 e 4 del TCE.

Alcuni membri del Gruppo hanno sottolineato l'importanza di inserire un riferimento alla crescita sostenibile e alla competitività. Altri ritengono più importante sottolineare la piena occupazione, la coesione sociale e territoriale e il progresso, nonché un miglior equilibrio tra concorrenza e servizi pubblici in un'economia di mercato sociale.

Il Gruppo concorda tuttavia sul fatto che l'eventuale introduzione di ulteriori obiettivi economici e sociali e di ulteriori competenze deve formare oggetto di un dibattito della Convenzione in sessione plenaria.

2. Il Gruppo raccomanda che sia mantenuta l'attuale struttura secondo la quale la politica monetaria nell'ambito della zona euro è di competenza esclusiva della Comunità, che la esercita tramite la BCE in base alle competenze che le sono attribuite dall'attuale trattato, mentre la politica economica è di competenza degli Stati membri.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che le politiche economiche degli Stati membri sono considerate una questione di interesse comune (articolo 99 del TCE), cosa che si riflette nell'esistenza di varie norme a livello comunitario, il Gruppo conviene inoltre sulla necessità di un miglior coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Alcuni membri del Gruppo ritengono che, per garantire la crescita economica, la piena occupazione e la coesione sociale, tale coordinamento debba arrivare a far rientrare le politiche macroeconomiche tra le competenze condivise dell'Unione e degli Stati membri.

3. Il Gruppo ha discusso la questione dell'eventuale inserimento nel trattato costituzionale di un riferimento al dialogo con le parti sociali quale metodo di lavoro. È ampiamente condivisa la convinzione che questo tipo di dialogo svolge un ruolo positivo a livello europeo in alcune aree economiche e sociali. Il Gruppo ritiene tuttavia che la questione abbia implicazioni che vanno al di là del proprio mandato e che dovrebbero pertanto essere esaminate dalla Convenzione nel suo insieme.

### **III POLITICHE MONETARIE**

Numerosi membri del Gruppo ritengono che i compiti, il mandato e lo statuto della Banca centrale europea debbano restare invariati e non debbano formare oggetto di alcuna nuova disposizione del trattato. Alcuni ritengono tuttavia che il mandato debba essere esteso in modo da includere gli obiettivi di crescita e occupazione.

Il Gruppo ha altresì discusso in merito alla responsabilità e alla trasparenza della BCE. Alcuni membri reputano che vi sia un margine di miglioramento della responsabilità della BCE e hanno presentato varie ipotesi, quali l'incremento degli obblighi di rendiconto della BCE al Parlamento europeo, l'attribuzione al PE di un ruolo più rilevante nella nomina dei membri del comitato esecutivo della BCE e l'imposizione dell'obbligo di pubblicazione dei verbali della BCE. Altri sostengono che la BCE ha già dato prova di impegno verso una maggiore apertura e non reputano pertanto necessaria alcuna modifica.

Alla luce dell'allargamento, il Gruppo conviene sull'importanza di modificare l'articolo 10, paragrafo 2 dello statuto della BCE relativo ai metodi di lavoro del Consiglio direttivo e invita la BCE e/o la Commissione a avvalersi della clausola di abilitazione, prevista dal trattato di Nizza, per fare proposte di modifica dell'articolo 10, paragrafo 2 dello statuto della BCE non appena il trattato di Nizza entrerà in vigore.

#### **IV POLITICHE ECONOMICHE**

Considerata l'importanza del coordinamento delle politiche economiche, il Gruppo ritiene che detto coordinamento vada rafforzato. Al riguardo, sarebbe opportuno che gli Stati membri accrescessero il proprio impegno a rispettare le decisioni adottate nel quadro del coordinamento a livello europeo, in particolare prestando maggiore attenzione all'attuazione e facendo in modo che i parlamenti nazionali prendano parte all'adempimento di tali impegni. Tuttavia, il Gruppo ritiene che spetti in primo luogo ai singoli Stati membri decidere in che modo coinvolgere i parlamenti nazionali e che la questione non sia quindi di pertinenza del trattato costituzionale.

Il Gruppo appoggia le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona sulla necessità di razionalizzare i vari processi di coordinamento. Raccomanda che, al fine di attuare la strategia di Lisbona, si compiano ulteriori sforzi per sincronizzare e semplificare questi processi.

##### 1 Indirizzi di massima per le politiche economiche

Il Gruppo reputa che gli indirizzi di massima per le politiche economiche siano il principale strumento di sostegno del coordinamento delle politiche economiche, sulla base del fatto che le politiche economiche sono considerate una questione di interesse comune. Alcuni membri del Gruppo sono dell'opinione che ciò possa essere meglio garantito concedendo alla Commissione il diritto di presentare una proposta formale invece che una raccomandazione. Altri temono che in questo modo gli Stati membri si possano sentire "spossessati" degli indirizzi e desiderano pertanto mantenere le attuali procedure.

Per quanto riguarda la fase di attuazione, alcuni membri del Gruppo sono dell'avviso che i primi allarmi riguardo all'attuazione debbano essere lanciati direttamente dalla Commissione allo Stato membro interessato e la votazione sulle decisioni di attuazione debba avvenire sulla base di una proposta della Commissione, escludendo dalla votazione il rappresentante dello Stato membro interessato. Altri sono favorevoli al mantenimento dell'attuale sistema.

Il Gruppo ritiene necessario che il Parlamento europeo sia consultato sul progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche.

## 2 Patto di stabilità e crescita

Il Gruppo ritiene che il coordinamento finanziario e di bilancio degli Stati membri con l'obiettivo della stabilità monetaria quale base per una crescita economica solida sia una questione di grandissimo interesse comune.

Pertanto, per quanto riguarda le disposizioni del trattato in merito alle procedure per i disavanzi eccessivi (articolo 104), la maggior parte dei membri del Gruppo auspica che esse siano modificate al fine di permettere alla Commissione di lanciare il primo allarme in caso di disavanzo eccessivo direttamente allo Stato membro interessato. Alcuni membri ritengono che, nelle fasi successive, il Consiglio debba prendere decisioni con VMQ sulla base di una proposta della Commissione, sempre escludendo dalla votazione lo Stato membro interessato.

Il Gruppo considera il patto di stabilità e crescita uno strumento politico per attuare le summenzionate disposizioni del trattato e ritiene pertanto che esso non debba rientrare nel trattato costituzionale. Alcuni membri propongono tuttavia che i criteri relativi ai disavanzi tengano conto di elementi strutturali e della "regola aurea" in materia di investimenti pubblici.

## 3 Metodo di coordinamento aperto

Il Gruppo ritiene che il metodo di coordinamento aperto si sia dimostrato uno strumento utile in aree politiche nelle quali non esistono strumenti di coordinamento più efficaci.

All'interno del Gruppo è stata ampiamente sostenuta la proposta di includere nel trattato costituzionale, per motivi di chiarezza, gli obiettivi di base, le procedure e i limiti del metodo di coordinamento aperto, nel quale anche il Parlamento europeo e la Commissione europea dovrebbero avere un ruolo; detto inserimento deve tuttavia essere effettuato in maniera tale da non pregiudicare la flessibilità del metodo (che è uno dei suoi principali vantaggi) e da non comportare la sostituzione o l'elusione di procedure o politiche comunitarie. Si raccomanda di includervi una disposizione che consenta un ampio processo di consultazione, in particolare delle parti sociali. Tuttavia, alcuni membri del Gruppo ritengono che il carattere informale del metodo di coordinamento aperto sarebbe meglio preservato non inserendo tale metodo nel trattato.

#### 4 Fiscalità

Il Gruppo raccomanda il mantenimento delle competenze dell'Unione nel settore della politica fiscale quali definite agli articoli 93, 94 e 175 del TCE.

La maggior parte dei membri del Gruppo conviene sull'opportunità di apportare alcune modifiche alle attuali procedure decisionali al fine di agevolare i progressi nel settore della politica fiscale. Queste modifiche non dovrebbero avere lo scopo di istituire imposte unificate, né dovrebbero riguardare i settori dell'imposizione personale e patrimoniale. L'obiettivo dovrebbe essere piuttosto quello di prevedere un sufficiente ravvicinamento delle aliquote, delle norme minime e delle basi imponibili nei settori della tassazione indiretta e della tassazione delle imprese, al fine di garantire che il corretto funzionamento del mercato unico non sia pregiudicato da una concorrenza fiscale dannosa o da gravi distorsioni del commercio interno.

Questi membri raccomandano che le modifiche consistano nei seguenti elementi:

- a) prevedere un elenco completo dei tipi specifici di misure, formulate in modo chiaro e privo di ambiguità, alle quali si dovrebbe applicare il VMQ o per ragioni pratiche e logiche connesse con il corretto funzionamento del mercato interno, o perché relative a settori che hanno un'incidenza diretta sulle libertà fondamentali o quando dette misure possano risultare fondamentali per lo sviluppo sostenibile;

- b) indicare esplicitamente che le misure specifiche adottate con VMQ non possono avere incidenza diretta o indiretta sulla sostanza di altri settori della politica fiscale, in particolare l'imposizione personale e patrimoniale.

Alcuni membri del Gruppo auspicano una maggiore estensione del VMQ in questo settore. Altri affermano di non poter accettare alcun provvedimento che vada nel senso della VMQ e preferiscono che si mantenga l'unanimità in tutte le decisioni in materia di fiscalità.

### 5 Mercati finanziari

Il Gruppo constata che sono state attuate le raccomandazioni contenute nella relazione del Barone Lamfalussy sulla semplificazione della regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari e che potrebbe rendersi necessario estenderle ad altri settori finanziari e inserire opportune disposizioni nel trattato. Conviene sul fatto che una valutazione adeguata di tali misure può essere effettuata solo alla luce di un'esperienza sufficiente.

Il Gruppo constata tuttavia che il tema del diritto derivato in questo settore solleva questioni orizzontali nell'ambito della procedura del comitato, quali il ruolo da attribuire al Parlamento europeo, che vanno oltre il mandato del Gruppo e dovrebbero pertanto essere affrontate da altri gruppi. Alcuni membri ritengono che l'articolo 202 del trattato debba essere modificato per conferire al PE un diritto di avocazione formale nel quadro della procedura Lamfalussy.

## **V QUESTIONI ISTITUZIONALI**

1. Il Gruppo ritiene che l'Eurogruppo abbia un importante ruolo da svolgere nell'agevolare le discussioni tra i paesi partecipanti, ruolo che si accrescerà dopo l'allargamento considerato che, per un periodo transitorio, i suoi membri non rappresenteranno più la stragrande maggioranza degli Stati membri. Il Gruppo reputa pertanto che non vada adottata alcuna misura che pregiudichi la possibilità di discussioni informali tra i ministri delle finanze dell'Eurogruppo, la BCE e la Commissione.

Pur riconoscendo la necessità di mantenere l'Eurogruppo quale consesso informale di discussione, vari membri del Gruppo ritengono che le decisioni che riguardano esclusivamente la zona euro debbano essere adottate dal Consiglio ECOFIN, in una formazione che riunisca solo gli Stati membri partecipanti, e che il trattato debba essere modificato di conseguenza. Altri sono favorevoli al mantenimento dell'attuale sistema.

2. Il Gruppo concorda sulla necessità di migliorare l'efficacia degli attuali accordi informali (dovuti alla mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 4 del TCE) relativi alla rappresentanza della zona euro nelle organizzazioni internazionali.

Alcuni membri ritengono che ciò sia realizzabile attraverso un miglior coordinamento. Altri auspicano che si vada oltre, pur riconoscendo che il tipo di rappresentanza richiesta può dipendere in parte dall'organizzazione internazionale. Le opinioni si dividono tra chi auspica che questo ruolo sia attribuito sostanzialmente al Presidente dell'Eurogruppo e chi preferirebbe seguire la prassi in uso nel settore della politica commerciale, attribuendo questo compito alla Commissione mediante l'introduzione nel trattato di una clausola di abilitazione.

---